

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 20/05/2025

FATTO

Nel ricorso, la cliente ha affermato quanto segue:

- Ha concluso in data 16/10/2018 un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *199) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 32.040 da rimborsare in 120 rate mensili da € 267,00 ciascuna;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza in data 29/02/2024, dopo il pagamento di 63 rate;
- in relazione a detto contratto, la cliente ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 1.272,88;
- in data 29/01/2025, esperiva infruttuosamente reclamo, con il quale chiedeva la restituzione pro quota degli oneri e commissioni.

La ricorrente domanda, quindi, il rimborso della somma di € 1.272,88; la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o, comunque, in eccedenza; la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00; la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; oltre agli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto, in via preliminare, chiede la sospensione del procedimento in quanto l'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo, in occasione di una

controversia volta ad accertare e dichiarare l'eventuale erroneità e illegittimità di una decisione ABF nei confronti di un diverso cliente, ha rimesso alla CGUE la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48, con conseguente sospensione del giudizio. L'intermediario, pur rilevando che le Disposizioni ABF consentono la proroga del termine del procedimento per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni e che non vi è identità di parti fra la presente controversia e quella oggetto di rimessione, ritiene comunque opportuna la predetta sospensione in quanto la tematica affrontata dinanzi alla CGUE è rilevante e potenzialmente impattante sull'equilibrio del sistema.

L'intermediario convenuto, nel merito, ha affermato quanto segue:

- il contratto sottoscritto dalla cliente e il modulo SECCI sono chiari nello stabilire che rimangono a carico del cliente le "commissioni di attivazione" e le "provvigioni per l'intermediario del credito" nonché l'imposta di bollo in quanto oneri che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto;
- per tali motivi, al momento dell'estinzione anticipata, è stato riconosciuto alla cliente il solo rimborso di € 142,50 a titolo di rimborso commissioni di gestione non maturate;
- in particolare, le "commissioni di attivazione" hanno la stessa natura delle spese di istruttoria;
- in merito ai "costi di intermediazione", essi remunerano l'attività di un soggetto terzo posta in essere fino all'erogazione del prestito, al quale il cliente si è rivolto liberamente;
- nel caso in specie, l'intermediario si è uniformato alle Istruzioni e alle Disposizioni di cui alle norme primarie (art.125-sexies TUB e art. 6 DPR 180/1950) e secondarie (Istruzioni della Banca d'Italia);
- conferma la non ripetibilità dei costi la recente sentenza della Corte di Giustizia n. 555/2023, seppur resa con riferimento al credito immobiliare, come confermato dalla giurisprudenza di merito;
- le commissioni di estinzione anticipata sono irripetibili in quanto calcolate conformemente alla legge bancaria e in quanto, in ogni caso, la loro infondatezza andrebbe provata dal ricorrente, che nel caso di specie nulla dice a riguardo;
- per quel che riguarda i costi assicurativi, essi non sono ripetibili in quanto l'intermediario stesso ha stipulato la polizza.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, la sospensione del giudizio di fronte all'Arbitro per le ragioni di cui in narrativa; in via subordinata, domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

L'intermediario ha, preliminarmente, chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48. Sul punto, l'intermediario ha prodotto l'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo del 12/10/2024, con la quale lo stesso ha disposto la sospensione del giudizio e la rimessione alla CGUE della questione interpretativa sopra citata, nonché evidenza della trasmissione degli atti alla CGUE avvenuta in data 27/01/2025. L'intermediario, invece, non versa in atti documentazione comprovante l'avvenuto radicamento del giudizio di rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte

di Giustizia dell'Unione Europea. Rammenta il Collegio che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto.

Nel merito, oggetto della presente controversia è un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 16/10/2018 ed estinto anticipatamente in data 29/02/2024, dopo la scadenza di 63 rate su 120.

Con l'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125-sexies TUB. La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che: *"Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/21 il Collegio di Coordinamento ABF, esprimendo il seguente principio di diritto: *"in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014"*.

Con sentenza 263/22, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/21, limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*».

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: *"L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor"*.

Il contratto oggetto della presente controversia è stato sottoscritto in data 16/10/2018, pertanto prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21). In base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi: per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di



proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi ABF, le clausole del contratto oggetto della presente controversia devono essere così classificate:

- ✓ Commissioni di attivazione – *up-front*;
- ✓ Commissioni di intermediazione – *up-front*;
- ✓ Commissioni di gestione – *recurring*.

La ricorrente domanda il rimborso dei costi assicurativi sostenuti, di cui però non produce prova e che da contratto, oltre che dalle dichiarazioni dell'intermediario, risultano essere stati adempiuti dall'intermediario stesso.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale - applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis e ai costi up front il criterio della c.d. "curva degli interessi" (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23.801,80			TAN				6,23%
Durata del prestito in anni	10		Importo rata				267,00	
Numero di pagamenti all'anno	12		Quota di rimborso pro rata temporis				47,50%	
Data di inizio del prestito	18/04/2025		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi				25,18%	

rate pagate	63	rate residue	57	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				1.441,80	Upfront	25,18%	363,05	0,00	363,05
Provvigioni intermediario del credito				961,20	Upfront	25,18%	242,03	0,00	242,03
Commissioni di gestione				300,00	Recurring	47,50%	142,50	142,50	0,00
			Totali	2.703,00					605,08

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 605,00, è inferiore a quanto calcolato dalla ricorrente (€ 1.141,43) che ha invece applicato il criterio *pro-rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

La ricorrente chiede, genericamente, "la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute". Tale pretesa – non supportata da alcuna evidenza probatoria – non merita accoglimento.

La cliente domanda, inoltre, il rimborso integrale delle commissioni di anticipata estinzione (€ 131,45), limitandosi ad affermare l'illegittimità del relativo addebito.

Al riguardo si osserva che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909/20 del 31/03/2020, ha enunciato il seguente principio interpretativo: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo

di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”.

La domanda proposta, pertanto, non merita accoglimento.

Non può trovare, altresì, accoglimento la domanda di condanna al pagamento di spese di assistenza professionale, considerato che le “*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*” che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 605,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TINA